




BREXIT

Prospettive a pochi giorni dall'uscita

Pier Paolo Ghetti
9 dicembre 2020


Agenda

Nuovi adempimenti doganali e fiscali dal 1° gennaio 2021	3
Impatto relativo alle prestazioni di servizi e ai rimborsi IVA	7
Operazioni di vendita e di acquisto verso e da UK in atto al 31 dicembre 2020	8
Lavorazioni «attive» e «passive»	9
Invio di beni in UK in <i>consignment stock</i>	11
Dazi doganali nelle operazioni commerciali dal 1° gennaio 2021	12
Componentistica UK ed origine preferenziale dal 1° gennaio 2021	13
Vendite/acquisti verso l'Irlanda con transito UK dal 1° gennaio 2021	14
Check list di controllo	15




Brexit

Nuovi adempimenti doganali e fiscali dal 1° gennaio 2021



Brexit

Nuovi adempimenti doganali e fiscali dal 1° gennaio 2021



Brexit

Nuovi adempimenti doganali e fiscali dal 1° gennaio 2021

Al termine del periodo di transizione, i movimenti di merci tra il Regno Unito e l'UE saranno trattati come **importazioni ed esportazioni** ai fini IVA.



Alla scadenza del periodo di transizione:


- Le forniture di merci tra il Regno Unito e l'UE saranno considerate come importazioni ed esportazioni.
- Le **esportazioni** dall'UE verso il Regno Unito saranno non imponibili ai fini IVA ex art. 8 D.P.R. 633/1972.
- Per le **importazioni** sarà dovuto il pagamento di dazio, iva e, ove dovute, accise.
- **Decade l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA** ex art. 50 c. 6 D.L. 331/1993.

Brexit

Nuovi adempimenti doganali e fiscali dal 1° gennaio 2021

Perdita di semplificazioni e necessità di identificazione:

- E-sales
- Invio beni in conto lavoro
- Cessioni con installazione / montaggio
- Consignment e call-off stock
- Triangolari comunitarie



Brexit

Impatto relativo alle prestazioni di servizi e ai rimborsi IVA

Prestazioni di servizi

- Dal 1° gennaio 2021, la **libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi non saranno più applicabili**
 - né alle persone fisiche e giuridiche del Regno Unito che operano nell'UE,
 - né alle persone fisiche e giuridiche dell'UE che operano nel Regno Unito.
- I prestatori di servizi e i professionisti del Regno Unito ivi stabiliti dovranno dimostrare la **conformità a tutte le norme, procedure e/o autorizzazioni** cui è subordinata la prestazione di servizi nell'UE da parte di cittadini stranieri e/o di società stabilite al di fuori dell'UE.
- In caso di **servizi** (non accessori a beni) forniti da un **prestatore UK** nei confronti di un **committente UE** continuerà ad applicarsi l'art. 7-ter DPR 633/1972. L'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto UE avverrà mediante emissione di aut fattura di cui all'art. 17, c. 2, DPR 633/1972 (non più tramite il meccanismo del *reverse charge*).

Rimborsi IVA

- Applicazione della Direttiva IVA **fino a 5 anni dopo la fine del periodo di transizione** in relazione ad operazioni aventi un **elemento transfrontaliero** tra il Regno Unito e gli Stati membri che **hanno avuto luogo prima della fine del periodo di transizione**.
- Utilizzo del **portale telematico** istituito ai sensi della Direttiva 2008/9/CE per la presentazione di una **domanda telematica di rimborso dell'IVA sui servizi assolta prima della fine del periodo di transizione** (entro il 31 marzo 2021).
- In relazione ai **servizi prestati dopo il 1° gennaio 2021**, presentazione della domanda **direttamente allo Stato membro al quale è richiesto il rimborso**, secondo le **modalità stabilite da tale Stato membro**.
- Il rimborso dell'IVA potrà essere soggetto alla **condizione di reciprocità**.
- Ciascuno Stato membro potrà richiedere al soggetto passivo stabilito nel Regno Unito di designare un **rappresentante fiscale** per ottenere il rimborso dell'IVA.

Fonti: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 09.07.2020 e Notice to Stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of Value Added Tax (vat) for services del 15.06.2020

Brexit

Operazioni di vendita e di acquisto verso e da UK in atto al 31 dicembre 2020




- Operazioni intra-UE e non esportazioni/importazioni, ai fini IVA.
- Dopo la fine del periodo di transizione, le merci relative alle **movimentazioni in corso** dovranno essere **presentate in dogana** e potrà essere richiesto all'importatore di dimostrare, con un documento di trasporto, che la spedizione o il trasporto ha avuto inizio prima della fine del periodo di transizione.
- **Obblighi di segnalazione** previsti nella Direttiva IVA (e.g. elenchi riepilogativi).

- I beni **trasportati o spediti** da uno degli Stati membri **nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e reintrodotti nello stato originario**, da parte di chi li ha esportati, **dal Regno Unito nell'UE dopo la fine del periodo di transizione** sono considerati **reimportazioni ai sensi dell'articolo 143, par. 1, lettera e), della Direttiva IVA** (beneficio franchigia doganale).

Brexit


Lavorazioni «attive» e «passive» – operazioni in conto lavoro



- Da semplice **invio** di merce con carico del registro ex art. 50 ad **esportazione e successiva reimportazione**

Problematiche:

- IVA: Autofattura per la fattura di servizio ricevuta, no intra
- Doganali (classificazione, origine ecc.): Perfezionamento passivo
- Dual Use




- Da semplice **ricezione** di merce con carico del registro ex art. 50 ad **importazione e successiva riesportazione**

Problematiche:

- IVA: fattura art. 7ter, no intra
- Doganali (classificazione, origine ecc.): Perfezionamento attivo
- Dual Use

Brexit

Lavorazioni «attive» e «passive» – regimi speciali di «perfezionamento»




«Conclusione della custodia temporanea o dei regimi doganali», art. 49, par. 1, dell'Accordo di recesso: «Il regolamento (UE) n. 952/2013 [Codice doganale dell'Unione] si applica [...] alle merci che erano vincolate a uno dei regimi doganali di cui all'art. 5, punto 16), del medesimo regolamento nel territorio doganale del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, finché [...], uno dei regimi doganali speciali non sia stato appurato, le merci non siano state immesse in libera pratica o non siano uscite dal territorio, purché tale evento si verifichi dopo la fine del periodo di transizione ma non oltre il termine corrispondente di cui all'allegato III» [«max 12 mesi dopo lo svincolo»].

Fonte: Guidance Note del 14.07.2020 - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of customs, including preferential origin.

Brexit

Invio di beni in UK in *consignment stock*

Dal 1 gennaio 2021 non sarà più applicabile la semplificazione del *consignment stock*.



Semplificazione	Riferimenti normativi	Fino al 31.12.2020	Dal 01.01.2021
<i>Consignment stock</i>	Art. 39 DL 331/1993	La cessione o l'acquisto intracomunitario di beni tra UK e ITA, nel caso in cui i <u>beni sono stati trasferiti in un deposito dell'operatore economico dell'altro Stato Membro</u> , è sospesa fino al momento dell' estrazione dei beni dal deposito.	L'operazione costituirà una cessione all'esportazione dall'UE e un'importazione in UK assoggettata ad imposta (salva applicazione di ulteriori regimi IVA e/o doganali, es. deposito doganale).

Brexit

Dazi doganali nelle operazioni commerciali dal 1° gennaio 2021



In assenza di accordo:

Dal 1° gennaio 2021:

- il Regno Unito applicherà la **propria tariffa doganale** alle merci importate dai Paesi a cui si applica la tariffa della nazione più favorita (MFN);
- la tariffa doganale del Regno Unito (*UK Global Tariff*) **sostituirà la tariffa esterna comune (CET) dell'UE** (che UK applicherà fino al 31 dicembre 2020);
- l'UE applicherà, nei confronti del Regno Unito, la **Tariffa Esterna Comune**, come da ultimo aggiornata con il Reg. (UE) 2020/1577.



La *UK Global Tariff* è stata:

- **Liberalizzata:** Le tariffe sono state completamente eliminate per 2000 prodotti, quasi raddoppiando il numero di prodotti esenti dalle tariffe rispetto all'attuale programma MFN dell'UE.
- **Semplificata:** Un ulteriore 40% delle linee tariffarie è stato «semplificato», nel senso che molti dazi sono stati arrotondati per difetto o che sono stati convertiti da dazi specifici in percentuali semplici.
- **Convertita:** Poco meno del 10% delle linee tariffarie sono state convertite da Euro in GBP, utilizzando il tasso di cambio medio degli ultimi cinque anni. Dazi specifici sono stati arrotondati per difetto al GBP più vicino e, per i dazi «composti», che consistono in un elemento tariffario *ad valorem* con un elemento specifico, la parte della percentuale è stata arrotondata per difetto.
- **Ridotta:** Alcuni elementi della tariffa sono stati «ridotti». Ciò significa che l'aliquota del dazio è stata abbassata oltre alla misura di semplificazione.



In caso di accordo di libero scambio UE-UK:

Sarà necessario dimostrare il **carattere originario** delle merci oggetto di scambio affinché abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro tra UE e Regno Unito.



Le merci che **non** soddisfano i requisiti di origine saranno soggette a dazi doganali, anche in presenza di un accordo commerciale tra UE e Regno Unito.

Brexit

Componentistica UK ed origine preferenziale dal 1° gennaio 2021

La **determinazione dell'origine delle merci** diventa ancor più **importante** e **complessa** nel quadro degli scambi tra UK ed UE:

- UK sta sottoscrivendo accordi di libero scambio autonomi rispetto a quelli conclusi dall'UE.
- Supply chain integrate UE-UK potrebbero non beneficiare più di trattamenti daziari preferenziali.
- In caso di **recesso senza accordo**, gli operatori UE non potranno più fare valere alcuna origine preferenziale per le merci spedite in UK (e viceversa), pertanto esse non potranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale (i.e. EUR.1 o dichiarazione d'origine) e le figure di "esportatore autorizzato" o di "esportatore registrato" non esisteranno in mancanza di un accordo che le preveda.



Brexit

Vendite/acquisti verso l'Irlanda con transito UK dal 1° gennaio 2021

- La **Repubblica d'Irlanda** è Paese membro dell'Unione europea.
- Ai sensi degli artt. 5 e 8 dell'Accordo di recesso, il CDU, nonché il regime comune IVA e delle accise, si applicheranno a tutte le merci in entrata o in uscita dall'**Irlanda del Nord**.
- Le merci unionali vendute e destinate in Irlanda o in Irlanda del Nord, con **passaggio attraverso UK** saranno **vincolate al regime di transito** ma non perderanno la loro posizione doganale (comunitaria).
- Allo stesso modo per gli acquisti, merci acquistate in Irlanda, destinate all'Italia con passaggio attraverso UK saranno vincolate al regime di transito..



Brexit

Check list di controllo

1. Customs broker setup

Formalizzare i contratti e definire il flusso operativo con i provider di servizi doganali.

2. Dati necessari per le dichiarazioni doganali (master data setup)

Verificare la disponibilità dei dati essenziali e dei documenti necessari per presentare le dichiarazioni doganali: classificazione delle merci, origine, valore doganale, codici EORI.

3. Verifica adempimenti aggiuntivi

Verificare la necessità di ottenere autorizzazioni/licenze/certificati per esportare i prodotti (es. dual use, certificati sanitari).

4. Dazi, accordo di libero scambio e regimi speciali

Stimare l'impatto daziario e valutare i possibili vantaggi connessi ad un trattamento preferenziale previsto dall'accordo di libero scambio. Valutare regimi speciali (es. deposito doganale) o variazioni della supply chain (es. drop shipment) per mitigare l'impatto daziario.

5. Processi di fatturazione

Predisporre le modifiche necessarie al processo di fatturazione con riferimento al regime IVA e al momento di emissione del documento.

6. Obblighi di registrazione IVA

Valutare eventuali obblighi di registrazione in presenza di operazioni particolari (depositi di consegna in UK, vendite con installazione, e-commerce B2C, etc).

Studio Tributario e Societario



Pier Paolo Ghetti

Partner – Global Trade Advisory
Studio Tributario e Societario
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

E-mail: pghetti@sts.deloitte.it



**MAKING AN
IMPACT THAT
MATTERS**

since 1845

Important notice

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Studio Tributario e Societario to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario. Except in the general context of evaluating the capabilities of Studio Tributario e Societario, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2020 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

Deloitte.